



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 153/2025

SEDUTA DEL 31/12/2025

OGGETTO: ART. 195 DEL D.LGS. 267/2000 - UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL I SEMESTRE 2026.

L'anno **2025** il giorno **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **10:21** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
MARCO ELVIO MATACERA	Presente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFI	Presente

Assenti: 0,

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CECILIA LUCII, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. MAURIZIO PAPI in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 195 del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267 testualmente recita:

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222.

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'art. 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

- l'art. 222 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così dispone:

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210.

- l'art. 14, comma 3, del D.L. 7 maggio 1980 n. 153, convertito con modificazioni nella Legge 7 luglio 1980 n. 299, così recita:

3. Il tesoriere dell'ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all'ente medesimo.

- il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa;

PRESO ATTO che l'approvazione della Legge di Bilancio 2023 (Legge n 197/2022) ha modificato il comma 555 dell'art. 1 della Legge n 160/2019, prevedendo che l'anticipazione richiedibile per il triennio 2023 – 2025 può essere pari ai 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli delle entrate di bilancio accertate nel penultimo esercizio precedente;

RILEVATO CHE la Legge di Bilancio 2026, attualmente in corso di approvazione, prevede una ulteriore modifica al sopracitato comma 555 dell'art. 1 della Legge 160/2019, prorogando il limite massimo dell'anticipazione richiedibile anche per il triennio 2026 – 2028, ai 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli delle entrate;

RILEVATO CHE la Corte dei Conti, con sentenza n. 34 emessa dalla 1° Sezione in data 13 marzo 1995, ha così deciso:

“Non costituisce danno erariale e non comporta responsabilità amministrativa degli amministratori di

un Comune l'utilizzo temporaneo in termini di cassa di una entrata a destinazione vincolata e il mancato temporaneo versamento della somma in apposito conto vincolato, specie se l'operazione è volta ad evitare un maggiore aggravio di interessi passivi, ove si fosse ricorso ad una anticipazione del Tesoriere lasciando bloccati gli introiti sul conto vincolato.”

DATO ATTO che:

- l'Ente non versa ad oggi in stato di dissesto finanziario;
- nel penultimo anno precedente, con riferimento ai primi tre titoli del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

Titolo I	Entrate tributarie	4.678.970,10
Titolo II	Entrate Entrate derivanti contr. e trasf. corr. dello Stato ecc.	723.359,76
Titolo III	Entrate Extratributarie	1.553.218,24
Total		6.955.548,10

CON deliberazione della Giunta Comunale n. 151 adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata disciplinata l'anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2026;

RITENUTO, in ogni caso, al fine di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, ricorrere in primo luogo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione, secondo la disciplina dell'art. 195 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prima di richiedere anticipazioni di cassa ai sensi del citato art. 222 dello stesso decreto;

VISTI:

- il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024;
- la Convenzione per il servizio di tesoreria;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

DI UTILIZZARE, nel corso dell'esercizio finanziario 2026, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore a €. 2.898.145,04 pari ai cinque dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio, accertate nel penultimo anno precedente (2024), secondo la disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 , modificato fino al 31/12/2016 dalla Legge 28/12/2015, prorogato per le annualità successive, da ultimo per il triennio 2026 – 2028 dalla Legge di bilancio 2026 in corso di approvazione;

DI VINCOLARE una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria in essere con il Tesoriere;

DI RICOSTITUIRE, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, la consistenza delle somme vincolate che verranno utilizzate per il pagamento di spese correnti;

DI NOTIFICARE copia del presente atto al Tesoriere Comunale, nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

DI DARE mandato al Responsabile Area Economico/Finanziaria a compiere tutti gli atti conseguenziali;

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. n. 267/2000 TUEL;

E con separata votazione favorevole unanime,

delibera

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 TUEL

La seduta termina alle ore 10.25.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il SINDACO

Dr. MAURIZIO PAPI

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa CECILIA LUCII